



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV novembre n.1

Tel. 0174/65139 Fax: 0174/65671 Partita IVA: 00478600042

E-mail: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it PEC: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 16

OGGETTO: PEF TARI 2026-2029 - APPROVAZIONE CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI COSTI DI PERTINENZA DEL COMUNE.

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore **18:30** nella solita sala delle Riunioni, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
BONGIOVANNI Paolo	Sindaco	X	
BRUNO Alberto	Assessore	X	
BOTTERO Sabrina	Assessore	X	
		Totale Presenti:	3
		Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, ARMONE CARUSO BRUNO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BONGIOVANNI Paolo, **nella sua qualità di Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

S i a l l e g a n o f o g l i e s p r e s s i o n e p a r e r i

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D. Lgs. 152/2006 individua le competenze in materia di rifiuti attribuendo ai Comuni competenze riguardo le modalità e l'organizzazione servizio, le modalità di conferimento a servizio, l'assimilazione rifiuti speciali a urbani, la determinazione delle tariffe;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n.397 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 (primo semiperiodo 2020 2021);
- la deliberazione dell'ARERA n.363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione dell'ARERA n.397 del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art.2 della sopra citata deliberazione ARERA n.397 del 05/08/2025, in merito alla procedura di approvazione del PEF Tari, che dispone:

2.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento sono definite le seguenti componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-3), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.

2.4 Con successivo provvedimento sono disciplinate:

a) con riferimento ai parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, le modalità applicative che permettano la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite;

b) le modalità di presentazione dei dati e di redazione degli atti, secondo schemi tipizzati, che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio.

Dato atto che per il Comune di Roccaforte Mondovì la figura dell'Ente territorialmente competente è individuata nell'Azienda Consortile Ecologica del Monregalese – A.C.E.M. e quella del/i gestore/i si identifica con la/le ditta/e che svolge/svolgono il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti nell'ambito del bacino di competenza dell'A.C.E.M.;

Preso atto che il profondamente mutato quadro normativo-procedurale inerente la formazione ed approvazione del P.E.F. TARI, a seguito delle recenti linee guida ARERA, comporta a carico del Comune di Roccaforte Mondovì, che vede la presenza e l'operatività di A.C.E.M. in qualità di E.T.C. (Ente Competente all'approvazione e validazione del P.E.F), una sola presa d'atto del P.E.F. da parte del Comune, quale presupposto per le conseguenti e successive determinazioni tariffarie;

Rilevato che, a seguito della nuova normativa e del nuovo assetto, l'ACEM, in qualità di E.T.C. richiede al Comune di comunicare preventivamente una corposa serie di dati ed informazioni, tra cui gli oneri derivanti dalle attività ancora svolte direttamente dal Comune, in primis quelle di applicazione e riscossione della tariffa, molti dei quali sono relativi ad impiego di personale e/o altri fattori comuni a diversi servizi e/o possono derivare dall'esercizio di opzioni tra diverse metodologie di determinazione ritenute ammissibili;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario stabilire i criteri per la definizione dei costi annuali di cui sopra, relativi all'anno A – 2 e A-1, correlati al ciclo integrato dei rifiuti di competenza dell'Ente, che l'ETC dovrà inserire nel PEF 2026-2028, secondo le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, in analogia ai criteri già stabiliti ai fini dei PEF TARI ed approvati dal Comune fino a tutto il 2025, aggiornati in base all'evolversi delle situazioni operative e di impiego dei fattori e secondo quanto indicato nel prospetto che si allega alla presente;

Acquisito il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, da parte de responsabili dei centri gestionali interessati dall'impiego dei fattori produttivi interessati dalla quantificazione dei costi;

Acquisito il parere favorevolmente espresso in merito alla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnico-contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare i criteri e le quote percentuali dei fattori da considerare per la definizione dei costi annuali di competenza del Comune per le attività svolte direttamente per il servizio rifiuti di cui in premessa, relativi all'anno A – 2 e A-1, che l'ETC dovrà inserire nel PEF 2026-2028, secondo le risultanze delle fonti contabili obbligatorie, in analogia ai criteri già stabiliti ai fini dei PEF TARI ed approvati dal Comune fino a tutto il 2025, aggiornati in base all'evolversi delle situazioni operative e di impiego dei fattori e secondo quanto indicato nel prospetto che si allega alla presente, redatto, per entrambe le annualità, sulla base delle fonti contabili obbligatorie relative al rendiconto 2024;
2. Di dare atto che i criteri sopra indicati avranno valenza anche per le annualità successive, in assenza di nuove determinazioni in merito e di autorizzare il R.S.F. a variare, ove risultasse necessario, gli importi indicati nel prospetto di cui sopra, nel rispetto dei criteri di definizione approvati.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, con le stesse modalità ed esito di votazione, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BONGIOVANNI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: ARMONE CARUSO BRUNO

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, ad uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE ARMONE

CARUSO BRUNO